

**IO
IL MIO
110%
QUOTIDIANO**

**Grandi
aziende
e general
contractor
rosicchiano
i compensi dei
professionisti
tecnici**

Damiani a pag. 31



La denuncia della Rete delle professioni tecniche, che chiede un intervento al ministero

Il 110% senza equo compenso

Tendenza a corrispondere corrispettivi non adeguati

DI MICHELE DAMIANI

I superbonus non rispetta l'equo compenso. Grandi aziende e general contractors stanno infatti «manifestando la tendenza al coinvolgimento dei professionisti dietro la corresponsione di compensi non adeguati». È l'allarme lanciato ieri dalla Rete delle professioni tecniche, tramite una nota in cui si comunica anche l'avvenuta definizione delle modalità operative per il nucleo di monitoraggio dell'equo compenso, stilate in «un'importante riunione in videoconferenza tra il Ministero della giustizia e la Rete delle professioni tecniche».

In occasione dell'incontro, la Rete «ha sottolineato la grande attesa da parte degli iscritti agli ordini e colleghi professionali aderenti nei confronti del monitoraggio sull'equo compenso». Soprattutto perché, come si legge nella nota, «con particolare riferimento all'applicazione della normativa relativa al

Superbonus 110%, grandi aziende e general contractors stanno manifestando la tendenza al coinvolgimento dei professionisti dietro la corresponsione di compensi non adeguati. Gli stessi soggetti approfittano del meccanismo per trattenere cifre fino al 40% degli importi complessivi per attività non sempre effettivamente svolte».

Un altro aspetto sottolineato dalla Rete è l'atteggiamento ambiguo della Pubblica amministrazione per quanto riguarda il rispetto della normativa sull'equo compenso. Anzi, in alcuni casi l'atteggiamento della Pa «si pone in contraddizione con l'applicazione del principio dell'Equo Compenso, come dimostra l'ultimo pronunciamento del Tar, in questo caso di Milano, che ha dichiarato legittimo che un professionista esegua una prestazione gratuitamente per la Pa in cambio di pubblicità. In questo senso la Rete ha chiesto al ministro Bonafede di dare un segnale forte».

Per quanto riguarda le linee guida operative, a seguito della riunione sono stati attivati i nuclei territoriali di monitoraggio che hanno il compito di effettuare «un primo screening delle segnalazioni che denunciano la mancata applicazione dell'equo compenso». Di comune accordo col ministero, è stato deciso inoltre che le schede di segnalazione, opportunamente compilate, saranno inviate al Nucleo centrale e saranno raccolte in una banca dati. Sulla base delle informazioni in essa contenute, in accordo col Protocollo d'intesa firmato con la Rpt lo scorso luglio, il ministero provvederà a segnalare le violazioni all'Autorità garante per la concorrenza e a sollecitare i diretti interessati ad adeguarsi alla normativa. Qualora lo ritenesse opportuno, il ministero può sollecitare opportune iniziative legislative. Il ministero e la Rpt si riuniranno nuovamente a fine mese per verificare il corretto andamento dell'attività di monitoraggio.

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Contractor in conflitto

GENERAL CONTRACTOR

Quesito

È possibile ravvisare un conflitto interesse tra un General contractor e i professionisti incaricati delle certificazioni, ostativo del riconoscimento dei benefici fiscali? Ad avviso dello scrivente, il conflitto è ravvisabile nel fatto che il General contractor corrisponderà ai professionisti i compensi spettanti per le certificazioni.

P.A.

Risposta

Dal testo del quesito, si evince che un General contractor (G.c.) ha incaricato alcuni professionisti di rilasciare asseverazioni rispetto ai lavori di efficientamento commissionati dallo stesso G.c. a ditte da lui individuate. Il G.c. è un soggetto incaricato dal committente di coordinare e individuare professionisti per la realizzazione di un determinato progetto. I compiti, le responsabilità del G.c. e i rapporti con il committente e le ditte che eseguono i lavori sono disciplinati dall'autonomia contrattuale e restano elementi estranei al riconoscimento dei benefici fiscali. Se così è, non è corretto parlare di conflitto di interessi, quanto più di potenziale responsabilità nella quale potrebbero incorrere i professionisti direttamente incaricati che incorrono in false dichiarazioni. In tal senso, anche, dispone l'art. 119, c. 14, dl 34/2020 «Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2 mila a 15 mila euro per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa». A tutela degli interessi coinvolti è stato altresì previsto l'obbligo degli attestatori e/o asseveratori di stipulare «una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata».

INDIPENDENZA DEGLI ATTESTATORI

Quesito

È ravvisabile un conflitto interessi, che preclude il riconoscimento dei benefici fiscali, nel caso in cui il professionista incaricato di rilasciare le attestazioni sia anche amministratore e/o socio della società incaricata di effettuare i lavori di efficientamento?

P.A.

Risposta

In via generale gli interventi di efficientamento beneficiano delle agevolazioni fiscali a condizione che gli stessi siano asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti la rispondenza ai pertinenti requisiti richiesti dai corrispondenti decreti attuativi. Con riferimento ai lavori che danno diritto al Superbonus 110% l'asseverazione deve essere resa anche rispetto alla congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo individuati nel dm attuativo dell'art. 119 del dl Rilancio. Le disposizioni vigenti non prescrivono specifici requisiti di indipendenza degli attestatori, che comunque rispondono personalmente eventuali attestazioni infedeli. In ogni caso, per evitare ogni ipotesi di conflitto di interessi tra la società controllata (impresa di costruzioni) e controllore (professionista incaricato), è opportuno che il professionista, al quale sarà affidato l'incarico, sia un soggetto estraneo all'impresa che dovrà svolgere i lavori. Tanto per la forte ragione che il professionista abilitato opera nell'interesse del committente e non dell'impresa che esegue i lavori.

Risposte a cura di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a:
superbonus@italioggi.it